

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 52

16 dicembre 2005

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE LEONI

### NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO E LA GESTIONE DEI CENTRI DI TELEFONIA NELLE AREE URBANE

Oggetto consiliare n. 883

## RELAZIONE

La recente proliferazione dei centri privati di servizi di telefonia posti a disposizione del pubblico, denominati "Phone center" o "Call Center", sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti nei principali Comuni dell'Emilia-Romagna.

Tali centri sono aumentati progressivamente in seguito all'arrivo in Italia di nuovi flussi migratori, soprattutto da Paesi extracomunitari.

Oggi questi centri, gestiti prevalentemente da cittadini stranieri, si trasformano spesso in luogo di esclusivo ritrovo per extracomunitari, molti dei quali irregolari, clandestini o con precedenti penali. I recenti controlli di Polizia, conseguenti all'emanazione da parte del Governo della Legge 31 luglio 2005, n. 155, c.d. pacchetto antiterrorismo, che all'articolo 7 individua gli Internet Point ed i Phone Center come luoghi nei quali potenziare i controlli di pubblica sicurezza, hanno portato al ritrovamento di immigrati clandestini o irregolari proprio all'interno di questi centri.

Un intervento normativo regionale, che vada a completare nel dettaglio la disciplina che regola l'attività dei "Phone Center", sarebbe opportuno non solo in riferimento alle questioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, richiamata dalla suddetta Legge 155/05, ma anche per problemi di degrado e disturbo alla quiete pubblica, connessi al forte e continuo assembramento, soprattutto nelle ore notturne, di immigrati extracomunitari nei pressi di questi "Phone Center".

Nel corso del 2005, diverse Amministrazioni comunali della regione Emilia-Romagna hanno emanato specifici provvedimenti, tesi a regolamentare principalmente gli orari ed i giorni di apertura dei "Phone Center" con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nelle procedure autorizzative, oltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie.

In questo contesto, un intervento legislativo regionale potrebbe dare piena attuazione alle attribuzioni riservate agli Enti locali dalla Legge 155/05, oltre ad orientare ed armonizzare, su scala regionale, i diversi regolamenti emanati dai Comuni.

In particolare, con questa proposta di legge si vuole far disciplinare ai Comuni, tramite appositi regolamenti, il funzionamento dei "Phone Center" sul territorio di loro competenza, in una cornice di criteri uniformi a livello regionale. Si prevedono,

inoltre, misure generali da applicarsi, qualora i Comuni non approvino tali regolamenti.

Con questa proposta di legge si intende salvaguardare tale tipologia di servizi pubblici, prevedendo, nel contempo, strumenti operativi e misure restrittive per contrastarne un loro utilizzo improprio, anche successivamente al 31 dicembre 2007 (termine ultimo per l'efficacia degli obblighi di cui all'art. 7, comma 1, Legge 155/05).

L'art. 1 indica le finalità della legge, tese a garantire la legalità, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la trasparenza dei servizi offerti dai "Phone Center".

L'art. 2 definisce l'attività ed i servizi che devono essere erogati dai "Phone Center".

L'art. 3 stabilisce il numero massimo di "Phone Center" che possono essere aperti sul territorio di ogni comune: un esercizio ogni 20.000 abitanti ed ogni "Phone Center" deve essere collocato ad una distanza non inferiore a 1500 metri rispetto ad analoga attività, che opera nel medesimo territorio comunale.

Gli artt. 4 e 5 definiscono i casi nei quali l'autorizzazione

amministrativa per l'esercizio dell'attività da parte del Comune può essere concessa o revocata.

L'art. 6 definisce le modalità di esercizio dell'attività, con particolare riferimento alle competenze ed alle responsabilità del titolare e dell'eventuale personale addetto.

L'art. 7 istituisce il registro regionale dei "Phone Center".

L'art. 8 obbliga i titolari dei "Phone Center" alla tenuta di un "registro clienti", nel quale devono essere riportati dati identificativi degli utenti e la tipologia dei servizi utilizzati.

L'art. 9 dà facoltà alla Giunta comunale di approvare apposito regolamento con il quale disciplinare l'attività dei "Phone Center", nonché i criteri per la concessione e la revoca dell'autorizzazione, oltre alla tenuta del registro utenti.

L'art. 10 definisce l'attività di vigilanza esercitata dai Comuni e fissa le sanzioni nei casi di violazione delle norme amministrative previste.

L'art. 11 (disposizioni transitorie) disciplina l'adeguamento alla presente legge dei regolamenti comunali già esistenti.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Oggetto e finalità*

La Regione Emilia-Romagna disciplina l'apertura al pubblico di attività di "centri di telefonia", di seguito denominati "Phone Center", al fine di garantire la legalità, il rispetto delle norme igienico e sanitarie, e la trasparenza dei servizi offerti.

### Art. 2

#### *Definizione*

1. Per "Phone Center" si intendono tutti i centri telefonici privati la cui attività prevalente è la gestione di un sistema integrato di servizi di telefonia messi a disposizione, a pagamento, del pubblico.

2. Sono considerati inoltre "Phone Center" i centri telefonici privati dotati di postazioni Internet e sportelli per trasferimenti di valuta messi a disposizione del pubblico.

### Art. 3

#### *Ubicazione*

1. I Comuni determinano il numero massimo dei "Phone Center" che possono essere aperti nel territorio di pertinenza. Tale numero massimo non può comunque essere superiore ad un esercizio ogni 20.000 abitanti e ogni "Phone Center" deve essere collocato ad una distanza non inferiore a 1500 metri rispetto ad analoga attività operante nel medesimo territorio comunale.

2. Nei comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti è consentita l'apertura di un solo "Phone Center".

### Art. 4

#### *Autorizzazione amministrativa*

1. L'apertura di un'attività di "Phone Center" è soggetta a specifica autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune nel quale il "Phone Center" svolge l'attività, previa valutazione:

- a) delle attività che vi si intendono svolgere e dei servizi erogati;
- b) dell'omologazione delle apparecchiature utilizzate in relazione ai servizi previsti;
- c) dell'adeguatezza dei locali in termini di spazi a disposizione dell'utenza;
- d) del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie;
- e) del rispetto della normativa vigente per i pubblici esercizi.

2. L'autorizzazione amministrativa è subordinata

all'acquisizione da parte del titolare del "Phone Center", della prevista concessione ai sensi del DLgs 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e della concessione della locale Questura ai sensi della Legge n. 155 del 31 luglio 2005.

3. L'autorizzazione amministrativa è altresì subordinata a quanto previsto all'art. 3 della presente legge.

4. I soggetti titolari del "Phone Center" sono obbligati a provvedere alla vidimazione annuale dell'autorizzazione amministrativa.

5. L'autorizzazione amministrativa deve essere altresì vidimata ogni qual volta la titolarità del "Phone Center" sia oggetto di trasferimento o subingresso.

6. Il Comune è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione per nuova apertura, trasferimento o subingresso.

7. I soggetti titolari di "Phone Center", entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione amministrativa, e comunque prima dell'inizio dell'attività, sono tenuti a comunicare alla Regione Emilia-Romagna i dati relativi all'attività svolta ai fini dell'iscrizione nel registro regionale degli operatori che erogano come attività principale servizi di telefonia a disposizione del pubblico di cui all'art. 7.

### Art. 5

#### *Revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione all'esercizio può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. La revoca dell'autorizzazione comporta la chiusura dell'attività.

### Art. 6

#### *Esercizio dell'attività*

1. L'esercizio dell'attività di "Phone Center" può essere svolto unicamente dal titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 7, DL 27/7/2005, n. 144 convertito in Legge 31/7/2005, n. 155 o dai suoi familiari, parenti e affini sino al terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento della gestione a terzi.

2. L'esercizio dell'attività deve svolgersi per un massimo di 12 ore giornaliere, anche continuative, e comunque all'interno nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 20.

3. L'esercizio dell'attività è consentito nei giorni feria-

li, dal lunedì al sabato, e non è consentito la domenica e nei giorni festivi.

Art. 7  
*Registro degli operatori*

È istituito presso la Regione Emilia-Romagna il registro regionale dei "Phone Center".

Art. 8  
*Registro degli utenti*

1. I titolari dell'attività di "Phone Center" sono obbligati alla tenuta di apposito registro sul quale devono essere riportati i dati identificativi degli utenti e il tipo di servizio utilizzato.

2. Il Comune attraverso gli organi di Polizia locale, può in qualunque momento richiedere l'esibizione dei registri al fine di verificare la regolarità delle registrazioni e l'accertamento dell'identità degli utenti.

Art. 9  
*Regolamento*

La Giunta comunale approva apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con il quale sono disciplinati gli ulteriori criteri per la concessione o la revoca dell'autorizzazione e la tenuta del registro utenti.

Art. 10  
*Vigilanza e sanzioni*

1. La vigilanza sull'attività dei "Phone Center" è esercitata dal Comune di competenza.
2. Nel caso di apertura o trasferimento di un phone center senza il possesso della prescritta autorizzazione il Comune ordina la chiusura dell'esercizio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 nel caso in cui:
  - a) l'attività di "Phone Center" sia affidata in gestione;
  - b) ci siano irregolarità nella tenuta dei registri.
4. In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, può procedersi anche alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 11  
*Disposizioni transitorie*

I Comuni che hanno già provveduto ad emanare specifici regolamenti per l'attività dei "Phone Center", sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

























